COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XXXVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° LUGLIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 537

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

CACCIATORE: Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (939-*B*) 537

PRESIDENTE 537, 538, 539
AMATUCCI 538
CACCIATORE 542
FORTUNA, *Relatore* 537
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 538

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

FORTUNA ed altri: Autorizzazione al rilascio di copie degli atti degli uffici giudiziari mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica (1618). 539

PRESIDENTE 538, 539, 540, 541, 542, 544, 545, 546, 547, 549
AMATUCCI 538, 540, 543, 548
BOSISIO 540, 547
BREGANZE 541, 543, 544, 548
CACCIATORE 542, 545, 549
CAVALLARO FRANCESCO . . 539, 540, 541, 542, 543, 545, 548
COCCIA 542, 548, 549
FORTUNA 540
GUIDI 546, 547
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . 538, 539, 540, 542, 545, 547, 548, 549
PENNACCHINI 549
REGGIANI 541, 549
RUFFINI, *Relatore* . . . 539, 540, 541, 543, 545, 547, 549

Votazione segreta:

PRESIDENTE 550

La seduta comincia alle 17,35.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni propongo una inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge di iniziativa del deputato Cacciatore 939-*B*.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Cacciatore: Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (Modificata dalla II Commissione permanente del Senato) (939-B).

PRESIDENTE. Questa proposta di legge esaminata dalla nostra Commissione ed approvata dall'Assemblea della Camera è stata modificata in alcuni punti dalla II Commissione giustizia del Senato. Il relatore Fortuna riferirà sulle modificazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento.

FORTUNA, *Relatore*. La mia relazione sarà molto breve, perché su questa proposta di legge già si è discusso a lungo in quanto, in sostanza, esse non fa che riprodurre altre proposte di legge analoghe, la prima delle quali venne presentata, addirittura, nel corso della prima legislatura, il 13 luglio 1951. La proposta che oggi stiamo discutendo venne presentata il 6 febbraio 1964 dal deputato Caccia-

tore e fu discussa ed approvata dall'Assemblea della Camera nella seduta dell'11 febbraio 1965. Trasmessa al Senato il 13 febbraio 1965, la proposta di legge è stata lievemente modificata dalla Commissione giustizia dell'altro ramo del Parlamento, agli articoli 1 e 2 e, così, è tornata al nostro esame.

Mi sembra che le modifiche apportate dalla II Commissione del Senato siano valide, perché si tratta di emendamenti che non inficiano la sostanza della proposta di legge.

La II Commissione del Senato ha modificato il primo comma dell'articolo 1 nel seguente modo: « Il corso dei termini processuali, scadenti tra il 1° agosto e il 15 settembre, è sospeso di diritto fino a quest'ultima data » mantenendo invariato il secondo comma.

La II Commissione del Senato, all'articolo 2 ha modificato il secondo comma sostituendo le parole: « avvocati o procuratori » con l'altra: « parti ».

Queste sono le modifiche che, come ho detto, non toccano la sostanza del provvedimento ma danno un migliore aspetto formale alla proposta, per cui ritengo che tutti noi si possa essere particolarmente sodisfatti dell'attenzione con cui la Commissione del Senato ha valutato questo progetto. Chiedo, quindi, ai colleghi di voler approvare questa proposta di legge in modo che fin da quest'anno possa cominciare la sospensione dei termini processuali nel periodo estivo, come tante volte auspicato dalla classe forense nei suoi convegni nazionali.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

AMATUCCI. Prendo la parola per esprimere il mio compiacimento al deputato Cacciatore quale proponente di questa proposta di legge perché, come ha detto il relatore Fortuna, si tratta di un provvedimento che da molti anni si trova innanzi al Parlamento e mai si era riusciti ad arrivare alla conclusione, nonostante tutte le premure.

Concordo sulle modifiche apportate dal Senato, che non solo non intaccano la sostanza del provvedimento, così come era stato approvato dalla nostra Commissione ma, anzi, all'articolo 2, con la nuova formulazione si è valorizzato il concetto che animava il testo originario.

Confido, quindi, che la nostra Commissione voglia approvare all'unanimità questa proposta di legge che corrisponde ad una esigenza quanto mai sentita dalla classe forense.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. A nome del Governo ringrazio il relatore ed esprimo parere favorevole all'approvazione di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato il primo comma dell'articolo 1 nel seguente testo:

« Il corso dei termini processuali, stabiliti per il compimento di atti i quali richiedono l'opera di avvocati o di procuratori, scadenti tra il 1° agosto e il 15 settembre, è sospeso di diritto fino a quest'ultima data ».

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Il corso dei termini processuali, scadenti tra il 1° agosto e il 15 settembre, è sospeso di diritto fino a quest'ultima data ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

Il secondo comma dell'articolo 1 ed il primo comma dell'articolo 2 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato il secondo comma dell'articolo 2 nel seguente testo:

« Quando ricorra l'urgenza preveduta nel predetto articolo 91, essa è dichiarata dal giudice con provvedimento non impugnabile che deve essere notificato alle parti ed ai loro difensori. In tal caso, qualora il termine processuale sia scaduto tra il 1° agosto e la data di notificazione del provvedimento, o scada entro i 10 giorni dalla notifica stessa, l'avvocato o il procuratore è ammesso a compiere l'atto entro 10 giorni dall'anzidetta notifica ».

La II Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Quando ricorra l'urgenza preveduta nel predetto articolo 91, essa è dichiarata dal giudice con provvedimento non impugnabile che deve essere notificato alle parti ed ai loro difensori. In tal caso, qualora il termine processuale sia scaduto tra il 1° agosto e la data di notificazione del provvedimento, o scada entro i 10 giorni dalla notifica stessa, le parti sono ammesse a compiere l'atto entro 10 giorni dall'anzidetta notifica ».

Non essendovi osservazioni o emendamenti pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

Gli articoli 3, 4 e 5 non sono stati modificati.

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fortuna ed altri: Autorizzazione al rilascio di copie degli atti degli uffici giudiziari mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica (1618).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Fortuna, Guerrini Giorgio, Ballardini, Martuscelli, Loreti, Berlinguer Mario e Scricciolo « Autorizzazione al rilascio di copie degli atti degli uffici giudiziari mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica ».

Il relatore Ruffini ha raccolto tutte le osservazioni fatte nelle precedenti sedute ed ha presentato un nuovo testo, interamente sostitutivo della proposta di legge Fortuna.

Se non vi sono osservazioni ritengo che possa restare stabilito che l'esame degli articoli avrà luogo nel testo proposto dal relatore Ruffini.

(*Così rimane stabilito*).

Se nessuno chiede la parola sul complesso del nuovo testo proposto dal relatore, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo quindi agli articoli.

L'articolo 1 della proposta Fortuna è così formulato:

« Le cancellerie degli uffici giudiziari, sia dei giudici ordinari come dei giudici speciali, sono autorizzate a rilasciare copie degli atti e dei documenti mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica ».

Il relatore Ruffini propone il seguente nuovo testo:

« Le copie conformi degli atti e documenti di cui alla legge 14 aprile 1957, n. 251, possono essere rilasciate sempre a richiesta dell'interessato anche mediante procedimenti di riproduzione fotostatica ».

All'articolo 1 della proposta di legge i deputati Reggiani e Romeo hanno presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo di tutto l'articolo:

« Il rilascio di atti e documenti dei quali gli uffici giudiziari sono autorizzati a rilasciare copia può essere effettuato, a richiesta degli interessati, mediante procedimento di riproduzione fotostatica o meccanica ».

Mi pare che questo testo dei colleghi Reggiani e Romeo rimanga assorbito dalla formulazione del testo proposto dal relatore Ruffini.

RUFFINI, *Relatore*. Direi che l'emendamento dei colleghi Reggiani e Romeo, non ha nulla a che fare con l'articolo 1 del testo da me presentato. Caso mai, si potrebbe inserirlo all'articolo 2. A mio avviso, per altro, esso è già compreso sostanzialmente nella portata del nuovo testo dell'articolo 2.

L'articolo 1, da me proposto, si riferisce alla legge 14 aprile 1957, n. 251, e prevede l'applicazione del procedimento di riproduzione fotostatica in tutti quei casi in cui la citata legge ammette i procedimenti meccanici e fotografici; l'emendamento Reggiani-Romeo invece, fa riferimento solo agli atti e documenti degli uffici giudiziari.

Dato che la proposta di legge Fortuna è nata dall'esigenza, non prevista dalla legge 14 aprile 1957, n. 251, di consentire il rilascio in copie anche fotostatiche di atti e documenti, noi, nel nuovo articolo 1, non abbiamo fatto altro che prevedere il procedimento fotostatico accanto o ad integrazione di quelli meccanici e fotografici.

Ritengo, quindi, che l'emendamento Reggiani-Romeo sia già compreso nel nuovo testo dell'articolo 1.

CAVALLARO FRANCESCO. La legge del 1957 prevedeva che le copie degli atti degli uffici giudiziari potessero venir rilasciate mediante copie fotografiche o meccaniche, perché allora non v'erano i mezzi tecnici che ci sono adesso. Ritengo, quindi, che si debba evitare, per il futuro, l'inconveniente che si è verificato rispetto alla legge del 1957 che, prevedendo solo copie fotografiche o meccaniche, ci costringe oggi a formulare un'altra legge per le copie fotostatiche.

Penso che questo inconveniente potrebbe essere eliminato introducendo dopo le parole « mediante procedimenti di riproduzione fotostatica » previste nel testo proposto dal relatore le seguenti parole: « e con qualsiasi altro mezzo tecnico idoneo » e così non ci sarà più bisogno di ricorrere a ulteriori disposizioni legislative di fronte a nuovi ritrovati della scienza e della tecnica.

BOSISIO. Ritengo che all'articolo 1 sarebbe opportuno introdurre dopo la parola « copie » l'altra « autentiche » in quanto mi sembra che non possa essere autorizzato il rilascio di copie se non autentiche...

FORTUNA. La legge 14 aprile 1957, n. 251 prevedeva anche quelle non autentiche...

AMATUCCI. La legge del 1957 concerne soltanto atti pubblici mentre credo che l'intenzione del proponente sia quella di estendere la riproduzione fotostatica o altro a tutti gli atti siano essi pubblici o privati.

BOSISIO. Ritengo, comunque, che sarebbe meglio specificare se si intende parlare di copie autentiche solamente, o anche di copie non autentiche. Per quanto concerne l'emendamento proposto dal collega Cavallaro Francesco che propone di aggiungere all'articolo 1 l'inciso: « e con qualsiasi altro mezzo tecnico idoneo », sarei del parere di usare la formula « con altri mezzi equipollenti » in quanto questa espressione, a mio giudizio, è un po' meno elastica e più limitata. Sono d'accordo sulla opportunità di lasciare un margine alla pratica applicazione delle tecniche future, ma questo margine non deve essere troppo ampio. Credo che le parole « mezzi equipollenti » diano una maggiore garanzia.

RUFFINI, *Relatore*. La questione delle copie autentiche o non autentiche, a mio avviso, non è un problema, perché l'autenticità delle copie ognuno la richiede quando ne ha bisogno secondo le vigenti norme che regolano la materia. Per quanto riguarda, poi, l'emendamento Cavallaro Francesco anche con la modifica proposta dal deputato Bosisio, riconosco che è molto suggestivo, ma ho alcune perplessità. Quando una legge fa riferimento a dei mezzi tecnici, prende in considerazione qualcosa di conosciuto che ha già sottoposto ad una valutazione tanto che, ritenendo validi questi mezzi tecnici, ne permette l'uso. Non possiamo, quindi, fare riferimento a mezzi tecnici che ancora non esistono.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo con le conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Sull'articolo 1 vi sono dunque due emendamenti, uno a firma del deputato Cavallaro Francesco ed uno del deputato Bosisio in quanto l'emendamento Romeo-Reggiani sarà esaminato in sede di articolo 2.

Il deputato Cavallaro Francesco propone, dopo le parole: « mediante procedimenti di riproduzione fotostatica » di aggiungere le altre: « e con qualsiasi altro mezzo tecnico idoneo ». Il deputato Bosisio propone, invece, di aggiungere solamente le parole « e con qualsiasi altro mezzo equipollente ».

Chiedo ai presentatori degli emendamenti se insistano per la votazione.

CAVALLARO FRANCESCO. Non insisto, signor Presidente, e ritiro il mio emendamento.

BOSISIO. Rinuncio al mio emendamento.

PRESIDENTE. Do nuovamente lettura e pongo in votazione l'articolo 1 nel testo proposto dal relatore Ruffini.

ART. 1.

Le copie conformi degli atti e documenti di cui alla legge 14 aprile 1957, n. 251 possono essere rilasciate, sempre a richiesta dell'interessato, anche mediante procedimenti di riproduzione fotostatica.

(*È approvato*).

Prima di passare all'articolo 2, desidero rispondere ad un quesito posto in una precedente seduta dal collega Cacciatore. Questa mattina il deputato Curti Aurelio ci ha portato una raccolta di *dépliants* curata dall'ufficio economato del comune di Torino, da cui risulta che cinque case costruttrici di apparecchi per riproduzioni di documenti praticano il noleggio oltre a vendere i loro apparecchi. Inoltre sembra certo che anche la Olivetti si stia organizzando per il noleggio. Ho ritenuto opportuno dare queste notizie in quanto la preoccupazione esternata dal deputato Cacciatore, e cioè che il noleggio delle macchine da riproduzione avvenisse in regime di monopolio, era più che legittima.

Passiamo all'articolo 2 del testo proposto dal relatore Ruffini. Preciso che questo articolo non ha alcun riferimento con gli articoli dell'originaria proposta di legge. Ne do lettura:

« Salvo quanto disposto dalla legge 14 aprile 1957, n. 251 possono, a richiesta dell'interessato, essere rilasciate copie conformi mediante procedimenti di riproduzione fotostatica, meccanica o fotografica di tutti gli atti e documenti, anche non pubblici, di cui è consentito il rilascio di copie e di cui siano in possesso per ragioni di ufficio i pubblici ufficiali e le pubbliche amministrazioni ».

A questo articolo il deputato Breganze ha presentato il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo:

« Le cancellerie degli uffici giudiziari ordinari e le segreterie dei giudici amministrativi e speciali sono autorizzate a rilasciare

anche mediante riproduzione fotostatica o meccanica le copie degli atti e dei documenti, sia pubblici che di parte, presso gli uffici stessi depositati ».

Inoltre, i deputati Reggiani e Romeo hanno riproposto come nuova formulazione dell'articolo 2 l'emendamento già presentato all'articolo 1 e che noi, in quella sede su suggerimento del relatore avevamo accantonato. Ne do lettura:

« Il rilascio di atti o documenti dei quali gli uffici giudiziari sono autorizzati a rilasciare copia, può essere effettuato, a richiesta degli interessati, mediante procedimento di riproduzione fotostatica o meccanica ».

BREGANZE. Spiego rapidamente perché ho presentato questo emendamento. Esso è sorto in riferimento all'articolo 2 della proposta di legge Fortuna che, a mio giudizio, non poneva chiaramente in luce che il rilascio di copie si estendeva anche agli uffici dei giudici amministrativi e speciali. Questa mancanza di chiarezza derivava dal fatto che nella proposta originaria si parlava sempre di cancellerie, mentre nella pratica, per alludere alle cancellerie dei giudici amministrativi e speciali, si usa il termine di segreterie.

Dato il nuovo testo dell'articolo 2, non insisto nel mio emendamento e lo ritiro.

REGGIANI. Il mio favore per questa proposta di legge è determniato in modo particolare dall'argomento dedotto all'articolo 1 del testo Fortuna ove è previsto che il diritto di ottenere copie di atti e documenti va esercitato presso le cancellerie dei giudici ordinari e speciali.

Nei confronti dell'estensione di questo servizio a tutti gli atti e documenti di cui alla legge 14 aprile 1957, n. 251, il mio favore non è più lo stesso. Per quel che mi riguarda, questa estensione dell'originaria portata della proposta di legge dovrebbe essere presa in attenta considerazione e convenientemente delimitata per motivi evidenti. Immaginate quale complesso di apprestamenti di macchine da riproduzione e fotostatiche bisognerà prevedere, per fornire tutti gli uffici e per far fronte ad esigenze molto diverse da luogo a luogo oltre al fatto dell'ammontare della spesa. E, poi, sorge il problema di chi manovrerà queste macchine, di chi si occuperà della loro manutenzione e, comunque, siano prese in affitto o siano comperate, la spesa sarà sempre molto rilevante.

Consideriamo per un momento quanti sono gli uffici interessati da questa legge e quanti possono essere i documenti che questi uffici rilasciano in base alla legge 14 aprile 1957 e pensiamo, infine quante saranno le macchine per la riproduzione fotostatica che dovranno essere distribuite a questi uffici. Di tutta questa attrezzatura quanta parte finirà in pezzi o nei solai dei vari uffici ? Sorge, poi, anche un problema di qualificazione per il personale adibito all'uso di queste macchine e, conseguentemente il loro trattamento economico. Personalmente, quindi, sono contrario alla estensione a tutti gli uffici della dotazione di questo macchinario. Bisogna tener conto delle diverse esigenze degli uffici e per questo con il mio emendamento sostitutivo dell'articolo 2 limito il campo ai soli uffici giudiziari.

CAVALLARO FRANCESCO. Naturalmente, a mio parere, la norma dell'articolo 2 si riferisce agli uffici che sono in grado di prestare questo servizio.

REGGIANI. Però, quando diciamo che le copie conformi possono essere rilasciate « su richiesta deli interessati », è logico che l'ufficio che ne è richiesto deve essere in grado di rilasciare queste copie.

CAVALLARO FRANCESCO. Ma non si può pretendere la copia se l'ufficio non è in grado, tecnicamente, di effettuare questa copia.

REGGIANI. A mio parere, sarebbe meglio limitare l'estensione di questa proposta.

PRESIDENTE. Il fatto che si riconosca al cittadino il diritto di chiedere il rilascio di queste copie, non comporta che l'amministrazione debba rilasciarle soprattutto quando non si sia ancora convenientemente attrezzata. Il Ministro di grazia e giustizia provvederà per l'assegnazione ai vari uffici giudiziari di queste macchine. Ciascun altro ministero, nel riquadro di questa norma generale, proposta dal relatore Ruffini, con atti amministrativi interni provvederà per i rispettivi uffici.

RUFFINI, *Relatore*. A parte il fatto che il collega Breganze ha ritirato il suo emendamento sostitutivo dell'articolo 2, ritengo che il concetto ivi espresso sia già contenuto nella formulazione da me esposta in quanto consente la riproduzione fotostatica o meccanica di atti o documenti che si trovano negli uffici dei giudici ordinari e dei giudici speciali o amministrativi. Questo concetto mi sembra sia implicito nel testo del mio emendamento laddove si dice che la riproduzione fotostatica, meccanica o fotografica è consentita per « tutti gli atti e documenti, anche non pubblici... di cui siano in possesso per ragioni di ufficio i pubblici ufficiali e le pubbliche amministrazioni ».

Mi spiace non poter concordare con quanto esposto dal deputato Reggiani e sono convinto, come il nostro Presidente ha già posto in rilievo, che sia indispensabile approvare una norma di carattere generale nel cui riquadro gli altri ministeri potranno agire per provvedere i rispettivi uffici di queste macchine da riproduzione.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sulla questione di carattere generale ho già annunziato le perplessità del Governo. In ogni modo mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Breganze ha rinunciato al suo articolo sostitutivo. Chiedo al deputato Reggiani se insista sul suo nuovo testo dell'articolo 2.

REGGIANI. Anche a nome del collega Romeo, non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Do quindi lettura dell'articolo 2 nel testo proposto dal relatore Ruffini e lo pongo in votazione.

ART. 2.

Salvo quanto disposto dalla legge 14 aprile 1957, n. 251 possono, a richiesta dell'interessato, essere rilasciate copie conformi mediante procedimenti di riproduzione fotostatica meccanica o fotografia di tutti gli atti e documenti, anche non pubblici, di cui è consentito il rilascio di copie e che siano in possesso, per ragioni di ufficio, di pubblici ufficiali o delle pubbliche amministrazioni.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 3 nel testo proposto dal relatore Ruffini. Avverto che anche questo articolo non trova corrispondenza in alcuna norma della proposta Fortuna. Ne do lettura:

« Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno specificate le caratteristiche della carta e saranno determinati i requisiti tecnici cui dovranno rispondere le copie ».

CACCIATORE. Presento il seguente emendamento: sopprimere la parola « tecnici ». Infatti, non tutti i requisiti devono essere necessariamente tecnici.

PRESIDENTE. Il deputato Cacciatore propone di sopprimere la parola « tecnici », sia perché nel termine « requisiti » si estrinseca il concetto di tecnicità, sia perché non tutti i requisiti sono solo tecnici.

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Do lettura e pongo in votazione l'articolo 3 che risulta pertanto, così formulato:

ART. 3.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno specificate le caratteristiche della carta e saranno determinati i requisiti cui dovranno rispondere le copie.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame dell'articolo 4 del testo proposto dal relatore Ruffini che ripete la identica formula contenuta nell'articolo 2 della proposta di legge. Ne do lettura:

« Ogni pagina degli atti e documenti di cui si rilascia copia deve essere riprodotta su una pagina della riproduzione ». ,

CAVALLARO FRANCESCO. Credo sia nostro intendimento facilitare al massimo il rilascio di queste copie per cui non ritengo utile proibire il rilascio della copia anche di più documenti sullo stesso foglio di carta. I notai hanno la facoltà di rilasciare copia di più documenti su di un solo foglio di carta. Perché escludere questa possibilità per le copie fotostatiche, meccaniche o fotografiche? Non penso che questo divieto abbia origine da motivi fiscali. La questione fiscale è prevista all'articolo ove è detto che le marche da bollo vanno apposte su ogni quattro pagine. Il mio intendimento è di applicare al rilascio di queste copie fotostatiche le stesse norme che valgono per i notai. A mio giudizio l'articolo 4 potrebbe essere eliminato.

COCCIA. Faccio osservare che all'articolo 3 si è stabilito che le caratteristiche della carta ed i requisiti cui dovranno rispondere le copie, saranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio. Non vedo, quindi, la ragione di questo articolo 4 dato che la norma in esso prevista potrebbe trovare migliore collocazione, in applicazione del precedente articolo 3, nel decreto del Presidente del Consiglio.

Se, per esempio, viene stabilito che ogni pagina fotostatica deve rispondere a determinati requisiti, come un certo formato, potremmo avere dei documenti che hanno un formato diverso non corrispondente ai requisiti che saranno stabiliti dal Presidente del Consiglio. Mi pare, quindi, che ci sia un contrasto fra l'articolo 4 e l'articolo 3. A mio avviso sarebbe meglio dire: « Ogni pagina degli atti e documenti di cui si rilascia copia deve essere riprodotta in conformità dei requisiti stabiliti dal decreto suindicato ». Oppure, forse, sareb-

be ancora meglio se arrivassimo alla soppressione dell'articolo 4, così come suggerito dal deputato Cavallaro Francesco.

La mia proposta quindi mira, in via principale, alla soppressione dell'articolo 4 ovvero, in via subordinata, alla sostituzione delle parole « su una pagina della riproduzione » con le altre « in conformità dei requisiti stabiliti dal decreto suindicato ».

RUFFINI, *Relatore*. Mi rendo conto che si tratta di osservazioni pertinenti; anche io, tendenzialmente, non avrei alcuna perplessità in merito alla soppressione dell'articolo 4. Vorrei solo precisare che questo articolo, riportato integralmente dalla proposta di legge Fortuna, ha una sua giustificazione nel senso che tende ad evitare che in un domani possano sorgere contestazioni ed allora abbiamo detto: ad ogni facciata effettiva dell'originale deve corrispondere una facciata della riproduzione fotostatica e non anche ottenere ingrandimenti o formati ridotti. È questo il motivo che ci ha spinti a precisare che non vi può essere più di un documento su ogni foglio di riproduzione proprio per evitare difficoltà eventuali; ma non mi nascondo che la soppressione di questa norma, da altro punto di vista, possa anche essere utile.

BREGANZE. Molte volte, nel fare le leggi, siamo portati ad inserirvi delle disposizioni a carattere attuativo o regolamentare e questo perché non abbiamo ancora una legge che definisca i confini tra potere legislativo ed esecutivo.

Mi ero permesso di chiedere, esaminando l'articolo 3, se questo avesse un valore di autenticazione. Ora, secondo me si potrebbe, inserendo un secondo comma nell'articolo 3, fare riferimento, in forma esplicita, tanto al modo della riproduzione quanto a quello dell'autenticazione. Questo anche perché il decreto del Presidente del Consiglio va al dilà di una burocratica circolare.

Penso che, così facendo, semplificheremmo il contenuto della legge affidando all'esecutivo compiti che istituzionalmente gli competono. A titolo d'indicazione potrei suggerire il seguente testo da aggiungere, come secondo comma, all'articolo 3: « Con lo stesso decreto saranno determinate le modalità di riproduzione nelle singole facciate e le caratteristiche e modalità dell'autenticazione ».

AMATUCCI. Per quanto riguarda il rilascio delle copie vi è già una legge che disciplina minutamente questa materia, stabilendo il numero dei fogli, l'attestazione del pubblico ufficiale, ecc. Inoltre il relatore Ruffini, molto esattamente, faceva rilevare che anche nella legge 14 aprile 1957 è stabilito che alla fine della copia dell'atto o documento deve essere indicato il numero dei fogli riprodotti, l'autenticazione del pubblico ufficiale, nonché l'autorizzazione al rilascio della copia.

Quindi con la norma in discussione non facciamo che ripetere male quello che è già regolato da leggi pienamente valide.

CAVALLARO FRANCESCO. Mi pare che sia perfettamente inutile proseguire la nostra discussione su questo punto. Vi sono, infatti, disposizioni generali che servono a regolare qualsiasi caso di rilascio di copie fotografiche o ottenute con qualsiasi altro mezzo; sono disposizioni così precise e dettagliate che prevedono persino che se si sbaglia nello scrivere la correzione deve essere fatta in modo da lasciare leggibile il testo errato, che prevedono il numero delle interlineature, delle postille e, ancora, se la copia risulta di più facciate bisogna firmarla foglio per foglio ed in questo caso il pubblico ufficiale ha l'obbligo di mettere il sigillo in una certa maniera, cioè metà su un foglio e metà sull'altro, ecc.

Vi è, poi, la legge del 1957 per cui è inutile ripetere tutto questo; d'altro canto anche la stessa legge del 1957 ha sbagliato nel regolare questo punto perché già vi erano delle leggi precedenti pienamente valide e mai abrogate.

BREGANZE. A mio parere, desidero rispettosamente farlo notare, l'articolazione del provvedimento non è molto felice. Infatti l'articolo 4 stabilisce delle modalità regolamentari o di attuazione come del resto anche l'articolo 6 e sarebbe bene che simili norme non fossero mai comprese nel testo di una legge. Siccome all'articolo 3 lasciamo al Presidente del Consiglio la facoltà di scegliere, praticamente solo il tipo di carta, penso che sarebbe più opportuno riunire tutte le norme regolamentari in un solo articolo, aggiungendo, al caso, un secondo comma all'articolo 3, e lasciando alla facoltà del Presidente del Consiglio qualche cosa di più della semplice scelta della carta. Francamente mi sembra un po' poco lasciare alla facoltà del Presidente del Consiglio la scelta della carta e di stabilire come devono essere fatte le copie pagina per pagina. È vero che la legge del 1957 era molto precisa nelle piccole cose, ma penso che sia meglio dare una maggior latitudine a questo decreto del Presidente del Consiglio.

RUFFINI, *Relatore*. Dato che anche l'articolo 7 si richiama al decreto del Presidente del Consiglio per stabilire le tariffe della riproduzione fotostatica, penso che si potrebbe formulare un unico articolo per indicare le

materie che sono affidate alla regolamentazione dell'esecutivo.

BREGANZE. Presento il seguente comma aggiuntivo all'articolo 3 sostitutivo degli articoli 4, 5 e 7 del testo proposto dal relatore: « Con lo stesso decreto sono determinate le modalità di riproduzione nelle singole facciate, le formalità per l'autenticazione, nonché le tariffe che dovranno essere corrisposte dai richiedenti le copie ».

PRESIDENTE. Ricordo che gli articoli, proposti dal relatore, che verrebbero sostituiti dal comma aggiuntivo proposto dal deputato Breganze corrispondono all'articolo 4 che è così formulato:

« Ogni pagina degli atti e documenti di cui si rilascia copia deve essere riprodotta su una pagina della riproduzione »;

segue, poi l'articolo 5 che è del seguente tenore:

« Il pubblico ufficiale oppone su ogni foglio il timbro dell'ufficio e la sua firma per l'autentica della copia annullando gli spazi bianchi con una riga e autenticherà formalmente l'atto o il documento alla sua fine »;

infine abbiamo l'articolo 7:

« Il Presidente del Consiglio stabilirà con suo decreto la tariffa per ogni facciata di riproduzione che dovrà essere corrisposta dai richiedenti le copie degli atti ».

Resta inteso che se l'emendamento Breganze sarà approvato diverrà il secondo comma dell'articolo 3 sostituendo i tre articoli di cui ho dato lettura.

Do lettura e pongo in votazione l'emendamento Breganze:

« *In sostituzione degli articoli 4, 5 e 7 del testo proposto dal relatore Ruffini aggiungere il seguente comma all'articolo 3:* Con lo stesso decreto sono determinate le modalità di riproduzione nelle singole facciate, le formalità per l'autenticazione, nonché le tariffe che dovranno essere corrisposte dai richiedenti le copie ».

(*È approvato*).

Rimane, pertanto stabilito che la formulazione dell'articolo 3 è la seguente:

ART. 3.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono specificate le caratteristiche della carta e sono determinati i requisiti cui debbono rispondere le copie.

Con lo stesso decreto sono determinate le modalità di riproduzione delle singole facciate, le modalità per la autenticazione nonché le tariffe che dovranno essere corrisposte dai richiedenti le copie.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo ora, all'articolo 3 della proposta di legge. Ne do lettura:

« Quando le copie sono soggette alla imposta di bollo, questa è corrisposta mediante l'apposizione di una marca da bollo per atti giudiziari, su ogni quattro pagine di riproduzione.

Le marche sono apposte e annullate dal cancelliere il quale, in ogni caso, su ciascun foglio di riproduzione appone il timbro dell'ufficio e la sua firma per l'autentica della copia annullando gli spazi bianchi con una riga ».

Il relatore Ruffini ha sostituito questo articolo 3 della proposta di legge con un nuovo articolo, che porta il numero 6. Ne do lettura:

« Quando le copie sono soggette alla imposta di bollo questa è corrisposta mediante l'apposizione di marche da bollo su ogni quattro pagine di riproduzione ».

A questo articolo proposto dal deputato Ruffini sono stati presentati tre emendamenti.

Il primo, a firma del deputato Cavallaro Francesco, è del seguente tenore:

« *Sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

« Il pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con la data le marche da bollo da apporre sulle copie rilasciate ».

Il secondo, proposto dal deputato Cacciatore, è così formulato:

« *Sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

« Se il documento di riproduzione è composto da più di quattro pagine, deve essere applicata una sola marca da bollo per ogni quattro pagine ».

Il terzo emendameno è dello stesso relatore Ruffini e propone:

« *All'articolo 6 sopprimere le parole:* su ogni quattro pagine di riproduzione ».

RUFFINI, *Relatore*. Devo fare osservare che gli emendamenti sono sostanzialmente identici. Inoltre desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che l'articolo 4 è stato soppresso e questo articolo prescriveva che ogni pagina del documento doveva essere riprodotta sulla copia. Con la soppressione di questa norma, praticamente, abbiamo ammessa la riproduzione di più documenti su di una stessa pagina. Ricordo anche che l'articolo 6 era stato formulato in relazione all'articolo 4, ora soppresso, per stabilire quante marche da bollo andassero apposte nel caso in cui il documento riprodotto occupasse più pagine.

A mio avviso, quindi, le ultime parole « su ogni quattro pagine di riproduzione » della formulazione del mio testo dell'articolo 6 sono superflue. Infatti, se su una pagina saranno riprodotti più documenti, basterà che il cancelliere apponga le marche da bollo stabilite per ciascun documento. La parte fiscale rimane quindi sostanzialmente inalterata. Bisognerebbe, piuttosto, rettificare la formulazione dell'articolo 6 in seguito ai mutamenti che sono stati portati al resto degli articoli.

CAVALLARO FRANCESCO. La nuova formulazione da me proposta è molto semplice. La legge sul bollo serve per stabilire l'entità del bollo. Per autorizzare l'annullo della marca, con data o firma è necessaria una legge *ad hoc*, perché per le vigenti leggi nessuno può usare della carta che non sia precedentemente bollata e, quindi, se vuole una copia fotostatica in bollo deve prima bollare la carta all'Ufficio del registro.

Quindi a noi basta autorizzare il funzionario che deve rilasciare la copia in bollo a mettere la marca e ad annullarla.

PRESIDENTE. Insistono i colleghi Ruffini e Cacciatore sui loro emendamenti?

RUFFINI, *Relatore*. La formula proposta dal deputato Cavallaro Francesco, mi pare tecnicamente più esatta. Rinuncio, quindi, al mio emendamento.

CACCIATORE. La mia unica preoccupazione consiste nel timore che riproducendo su fogli separati un atto esteso su carta da bollo, che è composto di quattro pagine, il cancelliere sia portato a esigere quattro bolli.

CAVALLARO FRANCESCO. Nella pratica i notai ed i concellieri che rilasciano copia di documenti su carta bollata di quattro pagine, applicano una sola marca su una delle quattro pagine che, poi, legano e timbrano.

CACCIATORE. Se nella pratica avviene così allora non vi sono preoccupazioni e rinuncio al mio testo sostitutivo.

PRESIDENTE. Con questa ulteriore chiarificazione pongo in votazione l'emendamento Cavallaro Francesco:

« *Sostituire l'articolo 6 del testo del relatore con il seguente:*

« Il pubblico ufficiale è autorizzato ad annullare con la data le marche da bollo da apporre sulle copie rilasciate ».

(*È approvato*).

Propongo di esaminare contestualmente i due ultimi articoli tanto della proposta di legge Fortuna quanto del testo sostitutivo proposto dal relatore Ruffini, in quanto il Governo ha presentato un emendameno che, con un'unica norma comprende tutti e due questi articoli.

Se non vi sono osservazioni, ritengo che così possa restare stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do lettura dei due ultimi articoli della proposta Fortuna e cioè dell'articolo 4:

« Il Ministro di grazia e giustizia dispone l'assegnazione, a ciascun ufficio giudiziario, esclusi gli uffici di conciliazione dei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, di almeno un apparecchio per la riproduzione fotostatica o meccanica degli atti e dei documenti »

e dell'articolo 5:

« L'onere derivante dalla applicazione della presente legge è iscritto a carico dei capitoli, relativi agli assegni per spesa di ufficio dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia ».

Do, ora lettura dei due ultimi articoli dal testo proposto dal relatore Ruffini. L'articolo 8 è così formulato:

« Il Ministro di grazia e giustizia dispone l'assegnazione a ciascun ufficio giudiziario, esclusi gli uffici di conciliazione con popolazione inferiore a 10.000 abitanti di almeno un apparecchio per la riproduzione meccanica o fotostatica, anche mediante la stipula di convenzioni di noleggio ».

L'articolo 9 è del seguente tenore:

« L'onere derivante dalla applicazione della presente legge è iscritto a carico dei capitoli relativi agli assegni per spesa di ufficio dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia ».

Questo articolo 9 è identico all'articolo 5 della proposta Fortuna.

Do lettura dell'articolo sostitutivo degli articoli 8 e 9, presentato dal Governo:

« Gli uffici giudiziari, il cui lavoro lo giustifichi, possono essere autorizzati dal Ministero di grazia e giustizia all'uso di apparecchi di riproduzione presi in affitto.

In tale ipotesi, oltre ai diritti di cancelleria di cui alla tabella allegato *A* alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, il richiedente è tenuto a corrispondere la somma di lire 45 per ogni foglio, a copertura della spesa relativa. Detta somma può essere variata con decreto del Ministro di grazia e giustizia in relazione all'aumento o alla diminuzione dei costi.

Le somme introitate a titolo di spesa vanno annotate in apposito registro ed il margine attivo è utilizzato per il rilascio gratuito di copie ad uso di ufficio.

L'eventuale residuo, a fine di ogni anno finanziario, è versato in conto entrate eventuali del Tesoro ed il 45 per cento è suddiviso, nel 1° bimestre dell'anno successivo, ai sensi dell'articolo 15 – secondo comma – della legge 16 luglio 1962, n. 922 ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il contenuto di questo emendamento è già stato illustrato nella precedente seduta. Esso, a giudizio del Governo, costituisce il modo più idoneo per recepire il parere della Commissione bilancio che ha vincolato il proprio parere favorevole a certe condizioni tra cui quella dell'estensione dell'ipotesi del noleggio delle macchine da riproduzione. Poiché non esiste la possibilità, allo stato attuale delle cose, di provvedere all'acquisto per ogni ufficio giudiziario degli apparecchi in questione, è necessario avvalersi della facoltà del noleggio per poter consentire una capillare distribuzione di queste macchine. Per questi motivi l'articolo sostitutivo fa specifico riferimento all'affitto di tali apparecchi per gli uffici il cui lavoro lo giustifichi. Mi rendo conto che, forse, si sarebbe dovuta risolvere l'esigenza di dotare in forma stabile gli uffici di simili apparecchi ma, dati i fondi a disposizione, ciò non era possibile per cui si è formulato questo articolo. Si tratta di una norma realistica che si richiama alle attuali disposizioni che regolano tale materia.

Mi rendo conto che, rispetto a tutta l'impostazione della legge, questo emendamento ha una fisionomia alquanto diversa ma, d'altro canto, avevo già fatte presenti le perplessità sull'estensione delle disposizioni per l'uso degli apparecchi da riproduzione al di fuori degli uffici giudiziari.

All'articolo 3 è già stato previsto che il Presidente del Consiglio, con proprio decreto, stabilirà i requisiti e le modalità per le copie (tra cui anche la tariffa da corrispondere per ogni facciata, a copertura della spesa); in questo nuovo articolo, invece, è il Ministro di grazia e giustizia che, autonomamente, provvede e può, naturalmente, anche variare la somma stabilita per la spesa a seconda della spirale dei costi. Mi rendo conto che questa parte andrebbe omogeneizzata con il resto della proposta di legge, pur rilevando che si tratta di norme di garanzia che possono essere tranquillamente introdotte.

GUIDI. Non so se ho compreso bene ma il sottosegretario, oltre a sostenere il testo del suo emendamento, pone un altro problema e, cioè, quello d'aver, noi, dilatato il raggio d'influenza della originaria proposta di legge. Diciamo subito che non solleviamo una questione di carattere formale, anche se abbiamo qualche perplessità, ma non possiamo non rilevare come tale metodologia non sia da seguire, perché approvare una legge che riguarda la competenza di altri dicasteri senza aver preventivamente inteso il loro parere non è rituale.

Ma se non con questo provvedimento intendiamo intervenire nelle sfere di competenza di altri ministeri, non possiamo limitarci con l'ultimo articolo ai soli uffici giudiziari. E per gli altri enti e per gli altri ministeri come si provvede? Allora, forse, dobbiamo rivedere l'articolo 3 e non so se la dizione suggerita dal deputato Breganze arrivi a comprendere la possibilità che il Presidente del Consiglio con il suo decreto disponga anche sul modo con cui gli uffici giudiziari possono disporre di questi mezzi. In ogni modo non vi è dubbio che il testo dell'articolo proposto dal Governo non può restare così come è stato formulato perché è il frutto di un'impostazione limitata ai soli uffici giudiziari, nel mentre la proposta di legge, *in itinere*, ha allargato la propria sfera d'influenza. Coerentemente, dobbiamo tener conto di questo dato di fatto. L'alternativa è questa: o rivediamo l'articolo 3 che diventa il grosso paniere che comprende tutto, oppure modifichiamo l'articolo sostitutivo presentato dal Governo in maniera tale da ricomprendere in esso anche la disciplina per gli altri uffici pubblici.

PRESIDENTE. Personalmente penso che il problema possa risolversi accogliendo alcuni principî contenuti nell'articolo sostitutivo proposto dal Governo, dando al Ministro

di grazia e giustizia la facoltà di autorizzare il noleggio delle macchine necessarie per fotocopie. Lasciamo che sia il Presidente del Consiglio a preoccuparsi di stabilire quelle che dovranno essere le tariffe. Credo che si possa risolvere il problema travasando all'articolo 8 ed all'articolo 9 alcuni concetti contenuti nell'articolo sostitutivo del Governo.

GUIDI. Il problema che è stato posto esiste ed è necessario dare una risposta. Con l'articolo 3 facciamo riferimento alla attuazione della presente legge e, quindi, dei mezzi necessari alla sua applicazione. Se, viceversa, lasciamo esposto questo settore, finiamo con il disporre solamente per il Ministero di grazia e giustizia ma nulla stabiliamo per l'attuazione generale della legge.

RUFFINI, *Relatore*. La legge del 14 aprile 1957 autorizzava il rilascio di copie mediante procedimenti meccanici e fotografici e non aggiungeva altro. Era quella una semplice enunciazione di principio. Nella prima parte del provvedimento, oggi in esame, abbiamo esteso semplicemente la legge del 1957; poi, ad un certo punto ci siamo fermati, perché dobbiamo limitarci a provvedere concretamente al settore giudiziario, che è il settore di nostra competenza.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. L'articolo proposto dal Governo mi sembra formalmente esatto; infatti si stabilisce l'impegno del Ministero di grazia e giustizia ad autorizzare gli uffici che ne facciano richiesta a prendere in fitto gli apparecchi necessari.

BOSISIO. Le preoccupazioni del deputato Guidi sono da me condivise; noi facciamo una legge di carattere generale e, poi, parliamo soltanto del Ministero di grazia e giustizia. A mio avviso, per una migliore formulazione, sarebbe meglio, all'articolo 8, dire « può disporre » invece di « dispone ».

PRESIDENTE. Effettivamente ci troviamo dinnanzi ad un problema che deriva dalla interpretazione che può essere data alla legge. La Commissione ha ritenuto che la prima parte di questa proposta abbia una portata di carattere generale; quando si è trattato di statuire concretamente si è preso in considerazione soltanto il Ministero di grazia e giustizia lasciando, tuttavia, una delega di carattere generale al Presidente del Consiglio per gli altri dicasteri.

Proporrei di cercare la soluzione del problema esaminando l'articolo presentato dal Governo, articolo sostitutivo degli articoli 8 e 9 del testo del relatore.

RUFFINI, *Relatore*. Del nuovo articolo proposto dal Governo conserverei il primo comma. Gli altri comma, invece, si potrebbero sopprimere. Ad esempio, il secondo comma (a parte il fatto che si rimane un po' perplessi di fronte ad una norma che fissa le tariffe per ogni facciata di riproduzione, quando poi, in altra parte del testo stabiliamo che questa legge può essere modificata con decreto del ministro) regola un punto già disciplinato, in via generale, dall'articolo 3 che prevede, conformemente al parere della Commissione bilancio, che sia rimesso al Governo di stabilire con proprio decreto le modalità per il rilascio delle copie, ivi compresa, dunque, quella della tariffa per ogni facciata di riproduzione, e tale compito è affidato al Presidente del Consiglio e non anche al Ministro di grazia e giustizia come si dice in questo comma.

Il terzo e quarto comma, poi, non solo non hanno il contenuto proprio di una legge – si riferiscono a norme che regolano il lavoro dell'amministrazione e al destino degli introiti e degli eventuali residui – ma ritengo che siano addirittura inutili: quello che le cancellerie incasseranno in relazione a questo lavoro, infatti, subirà la stessa sorte di quanto le cancellerie incassano oggi rilasciando le copie a macchina. Non vedo la ragione di stabilire una regolamentazione così particolare: i residui che dovessero provenire dalle riproduzioni fotostatiche o meccaniche saranno utilizzati nella stessa maniera in cui sono utilizzati oggi gli altri residui.

Sopprimerei, dunque, il secondo, il terzo ed il quarto comma.

Torno al primo comma, e mi permetterei di richiamare l'attenzione del sottosegretario – pur rendendomi conto dell'aspetto finanziario – sull'inciso « gli ufficiali giudiziari il cui lavoro lo giustifichi ». Mi rendo conto che il Governo ha preoccupazioni di ordine finanziario, però la Commissione bilancio, nel suo parere ci ha detto che il problema della copertura non esiste, purché venga autorizzato il noleggio, rimettendo al Governo la fissazione delle tariffe. Essa, infatti, ci dice che possiamo dotare ogni ufficio giudiziario di un apparecchio di riproduzione purché il Governo sia autorizzato a noleggiare queste macchine.

Quindi non è necessario, a mio giudizio, limitare la portata del primo comma ai soli uffici il cui lavoro lo giustifichi Tanto più che si dice « gli uffici giudiziari possono essere autorizzati » e, quindi, è implicita una valutazione discrezionale del ministro, ivi

compresa quella relativa ad esigenze particolari di lavoro.

AMATUCCI. In verità anche a me sembra inutile questo articolo, non solo per le ragioni sostanziali che il relatore Ruffini ha indicato, ma anche per ragioni pratiche. Innanzitutto, nel primo comma è detto che un ufficio giudiziario può essere autorizzato dal Ministro di grazia e giustizia a locare un determinato apparecchio qualora il lavoro lo giustifichi. Qual'è il criterio cui si ispirerà il ministro? Secondo il testo si potrebbe arguire che il parametro sia dato dal numero di copie che si chiedono; ma altro criterio dovrebbe essere l'importanza e la speditezza del lavoro. Poi, quando il ministro autorizza il noleggio di questi apparecchi nel secondo, terzo e quarto comma sono precisate la ripartizione delle spese e degli eventuali residui, ma della somma relativa al canone di noleggio ed all'ammortamento non è fatto cenno: come si ricavano?

CAVALLARO FRANCESCO. Con il diritto di copia...

AMATUCCI. Allora siamo d'accordo, però non bisogna uscire da questo schema; e se vi è ancora un attivo questo dovrà essere versato al Ministero del tesoro.

Mi sembra che questa sia una norma di prevalente carattere regolamentare e se noi abbiamo già demandato alla valutazione del Presidente del Consiglio la definizione delle modalità e dei requisiti necessari per il rilascio delle copie, mi sembra che tutto il farraginoso meccanismo previsto da questo articolo proposto dal Governo sia completamente inutile. Non solo, ma si deve tener conto che la tariffa varia anche in relazione al tipo di apparecchio usato: se, infatti, acquisto un apparecchio di un certo tipo e valore, le copie verranno, facciamo l'ipotesi, sbiadite, mentre se acquisto un apparecchio di valore superiore esse, ad esempio, saranno più nitide o si otterrà una tiratura maggiore o più rapida ma, naturalmente, la spesa che i cancellieri o i consorzi di cancellieri dovranno affrontare per l'acquisto o per il noleggio di queste macchine, aumenterà. Mi sembra, quindi, indispensabile che sia stabilito quale sarà l'importo che su ogni copia si dovrà accantonare per pagare il noleggio.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Questa somma, poiché è già stato approvato l'articolo 3, sarà stabilita dal Presidente del Consiglio con suo decreto. Ho già detto che la questione è sorta poiché è stata allargata la sfera d'applicazione della legge.

AMATUCCI. Ma è possibile che i cancellieri debbano chiedere l'autorizzazione al Ministro di grazia e giustizia per noleggiare un certo apparecchio di riproduzione? Così creiamo delle difficoltà enormi!

COCCIA. Volevo far osservare che il fine originario di questa proposta di legge era quello di istituire un pubblico servizio che realizzasse effettivamente uno snellimento del lavoro della giustizia. Giustamente, il collega Ruffini ha stabilito, all'articolo 8, un criterio fondamentale e cioè che tutti gli uffici giudiziari siti in località con popolazione superiore a 10 mila abitanti devono essere dotati di un apparecchio di riproduzione.

Ora, se questo principio viene meno, tutto il senso della proposta di legge risulta stravolto, nel senso che statuiamo una mera facoltà, lasciata alla piena discrezionalità del Ministro di grazia e giustizia che, ove lo ritenesse, potrà o meno consentire il noleggio di queste macchine. Ma qual'è questo criterio di valutazione? E, poi, soprattutto viene meno il principio fondamentale di instaurare un pubblico servizio a vantaggio della giustizia e del cittadino che si rivolge all'autorità per avere copia di certi atti: è un principio irrinunciabile per cui è necessario tener fermo l'articolo 8 nella formulazione proposta dal relatore. Se non si assolve l'esigenza fondamentale ben fissata nell'articolo 8 del testo proposto dal relatore, avremmo parlato a vuoto!

BREGANZE. Ho l'impressione, indirettamente avallata dalle dichiarazioni del Sottosegretario Misasi, che si dovrà fare luogo alla dotazione diretta di queste macchine da parte del Ministero, altrimenti gli uffici non potranno mai averle. Il motivo determinante di questo provvedimento consiste nella facoltà concessa agli uffici di prendere a noleggio queste macchine, qualora non le possano ottenere in altro modo. A mio avviso sarebbe meglio prevedere che gli uffici acquistino le macchina da riproduzione ed a questo scopo sarebbe sufficiente depennare il primo comma dell'articolo sostitutivo del Governo, o almeno le parole « il cui lavoro lo giustifichi ». C'è, infatti, troppa discrezionalità da parte del ministero; noi vogliamo, in effetti, che gli uffici abbiano la disponibilità di queste macchine.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il problema è diverso ed esige una spiegazione. Ci sono a mio avviso due possibilità: o dotiamo gli uffici di questi apparecchi attraverso il ministero che li assegnerà, oppure saranno gli uffici stessi che

si procureranno le macchine, dopo aver ottenuta l'autorizzazione dall'amministrazione centrale.

Quindi, si potrà avere una sola convenzione fatta dall'amministrazione centrale, con una ditta, o tante diverse convenzioni dei singoli uffici. Ora ho un dubbio, che del resto era anche il dubbio avanzato in un primo momento dalla Commissione bilancio e, cioè, che qualche ufficio non riesca a pagare con il proprio lavoro il costo delle macchine, il che, in altre parole, starebbe a significare che queste macchine, in un certo senso, saranno sprecate per parecchi uffici. Quindi, i modi per fornire queste macchine agli uffici sono due: o le forniamo direttamente oppure autorizziamo gli uffici, che ne facciano richiesta, a stipulare convenzioni per l'affitto.

RUFFINI, *Relatore*. Ma allora il ministero può anche non dare questa autorizzazione...

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Se questa è una preoccupazione, possiamo mettere « sono autorizzati ».

RUFFINI, *Relatore*. Questo potrebbe essere un modo per risolvere il problema. Lasciamo agli uffici la discrezionalità di chiedere o meno queste macchine a secondo che ne avvertano l'esigenza ma, una volta che ne facciano richiesta, il ministero deve autorizzarli a procurarsele.

REGGIANI. Propongo che la Commissione rinvii la decisione di una settimana, in modo da avere il tempo di trovare una soluzione adatta. A mio parere l'uso di queste macchine deve essere obbligatorio, altrimenti la legge non avrà alcun effetto. D'altro lato non sappiamo ancora, neppure approssimativamente quanta mole di lavoro sarà fatta da queste macchine.

CACCIATORE. Credo che basterebbe sostituire all'articolo 8 la parola « dispone » con « può disporre ». Il problema sarebbe risolto.

PENNACCHINI. Se accettiamo il punto di vista del collega Cacciatore, mi pare che concediamo al Ministero di grazia e giustizia una certa facoltà valutativa sulla opportunità di disporre l'assegnazione delle macchine. E, naturalmente, questa valutazione va fatta in relazione all'attività dell'ufficio, del suo lavoro e del suo sviluppo. Data quindi questa valutazione discrezionale del ministero, non vedo perché dovremmo escludere la possibilità di concludere delle convenzioni.

Se siamo tutti d'accordo, diamogli questa facoltà, ma diamola totalmente, senza alcuna eccezione.

Proporrei, quindi, all'articolo 8 del testo Ruffini, la soppressione delle parole « esclusi gli uffici di conciliazione con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ».

RUFFINI, *Relatore*. Sono d'accordo sulla soppressione delle parole « esclusi gli uffici di conciliazione con popolazione inferiore a 10.000 abitanti » nel caso in cui si accetti il principio di discrezionalità da parte del ministro.

Le tesi, infatti, sono due: se noi accettiamo il concetto che il Ministro di grazia e giustizia può disporre a richiesta, allora il problema degli uffici di conciliazione non esiste più; se noi, invece, accettiamo il principio che il ministro è obbligato a disporre una volta che ci sia la richiesta, allora la questione è diversa.

PRESIDENTE. Da tutto il complesso di questa discussione risulta un orientamento favorevole al mantenimento dell'articolo 8 del testo proposto dal relatore Ruffini.

Il Sottosegretario Misasi mi comunica che a nome del Governo non insiste sull'articolo sostitutivo che aveva proposto.

Passiamo, quindi alla votazione dell'emendamento proposto all'articolo 8 da parte del deputato Pennacchini.

COCCIA. Per dichiarazione di voto. Il gruppo comunista non è contrario alla nuova formulazione dell'articolo 8 quale risulterà dalla approvazione dell'emendamento Pennacchini, anche se la prima, a nostra giudizio, rimane la più giusta. Manteniamo le nostre riserve circa la stipula di convenzioni di noleggio perché, in pratica non si verifichi che la gara tra le varie società che praticano questo tipo di fornitura non induca una serie di uffici giudiziari a preferire il noleggio all'acquisto. Il noleggio, infatti, assicura guadagni superiori a quelli dell'acquisto.

L'orientamento nostro è che si vada verso un miglioramento reale della attrezzatura degli uffici e che non ci si avvii, invece, verso il dilagare della formula del noleggio con tutti i fenomeni deteriori di natura commerciale che può determinare. Abbiamo già diverse esperienze, in materia di noleggio, esperienze che dovrebbero indurre a non riproporre tale forma; non solo, ma la natura delle macchine è tale che non deve indurre a far preferire il noleggio alla dotazione vera e propria.

CACCIATORE. Mi associo alle dichiarazioni del deputato Coccia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal deputato Pennacchini: « *All'articolo 8 sopprimere le parole*: esclusi

gli uffici di conciliazione con popolazione inferiore a 10.000 abitanti ».

Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Do lettura e pongo in votazione il testo dell'articolo 8 che risulta così formulato:

ART. 8.

« Il Ministro di grazia e giustizia può disporre a richiesta l'assegnazione a ciascun ufficio giudiziario di almeno un apparecchio per la riproduzione meccanica o fotostatica, anche mediante la stipula di convenzioni di noleggio ».

(*È approvato*).

Passiamo, ora, all'articolo 9. Ne do lettura:

« L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è iscritto a carico dei capitoli relativi agli assegni per spesa di ufficio dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia ».

A questo articolo il relatore Ruffini ha proposto il seguente emendamento:

« *All'articolo 9 sostituire le parole*: della presente legge, *con le altre*: del precedente articolo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9 che, a seguito dell'emendamento approvato, rimane così formulato:

ART. 9.

L'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo è iscritto a carico dei capitoli relativi agli assegni per spesa di ufficio dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

(*È approvato*).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Cacciatore: « Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale » (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (939-*B*).

Presenti e votanti 30
Maggioranza 16
Voti favorevoli 30
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge Fortuna ed altri: « Autorizzazione al rilascio di copie degli atti degli uffici giudiziari mediante procedimenti di riproduzione fotostatica o meccanica » (1618).

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Sulla proposta di legge 939-B: Amatucci, Bavetta, Berlinguer Mario, Bisantis, Bosisio, Bova, Breganze, Cacciatore, Cavallaro Francesco, Coccia, Del Castillo, Dell'Andro, Fortuna, Guidi, Lucifredi, Martini Maria Eletta, Martuscelli, Migliori, Palazzolo, Pellegrino, Pennacchini, Re Giuseppina, Reggiani, Ruffini, Sforza, Sgarlata Marcello, Spagnoli, Valiante, Zappa, Zoboli.

Sulla proposta di legge 1618: Amatucci, Bavetta, Bisantis, Bosisio, Bova, Breganze, Cacciatore, Cavallaro Francesco, Coccia, Crapsi, Dell'Andro, Fortuna, Galdo, Guidi, Mariconda, Martuscelli, Migliori, Pellegrino, Pennacchini, Re Giuseppina, Reggiani, Ruffini, Sforza, Spagnoli, Valiante, Zappa, Zoboli.

La seduta termina alle 19,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI